

**COMUNE DI PORDENONE
UFFICIO TUTELA ACQUE**

**REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO DI
FOGNATURA E
DEPURAZIONE**

*Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 504 del 16.07.1985, ravvisata immune da vizi dal Comitato provinciale di Controllo nella seduta del 30.09.1985 con provvedimento n. 18710;
Testo entrato in vigore in data 06.11.1985*

ART. 1 - OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA COMUNALE

Nelle zone dotate di fognatura dinamica tutte le acque di scarico, comprese quelle pluviali, provenienti da edifici di qualsiasi specie, adiacenti, anche solo in parte, una via o spazio pubblico percorso da un collettore fognario municipale, devono essere convogliate nella fognatura; quelle giudicate incompatibili con l'impianto comunale di depurazione, devono rispettare le norme più avanti riportate.

Il Sindaco, con propria Ordinanza, determina il termine di tempo entro cui tutti i proprietari degli edifici servibili dalle nuove fognature hanno l'obbligo di allacciarsi alla fognatura stessa.

Quando la fognatura Comunale è servita da impianto di depurazione, i pozzi neri, le fosse settiche ed altri impianti simili esistenti devono essere soppressi previa loro svuotatura, pulizia e disinfezione.

L'Amministrazione Comunale può provvedere alla disinfezione di tali manufatti, a spesa dei proprietari.

E' fatta salva la possibilità da parte degli interessati di giustificare la validità del sistema di smaltimento in atto che, se riconosciuto idoneo o difficilmente modificabile a giudizio del Comune, può essere mantenuto in esercizio.

Gli scarichi provenienti dai reparti infettivi degli insediamenti di tipo ospedaliero o sanitario dovranno sempre e in ogni caso essere provvisti di impianti per la disinfezione che garantiscano nell'affluente, almeno per l'80% dei campioni, una concentrazione di coliformi fecali inferiore a 200 mpl/100ml.

ART. 2 - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO NELLE FOGNATURE COMUNALI

E' di competenza del Sindaco, a norma della Legge 10 Maggio 1976 n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento, il rilascio

dell'autorizzazione agli scarichi di liquami e di acque comunque usate, nelle fognature comunali.

Il richiedente è tenuto, ai sensi dell'art. 18, ultimo comma, della Legge 24.12.79 n. 650, al pagamento delle spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico.

L'Amministrazione Comunale stabilisce, con apposito atto deliberativo, l'ammontare della somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda, nonché le modalità di versamento.

ART. 3 - CASI PARTICOLARI

Quando sia constatata l'impossibilità di allacciamento alla fognatura, l'autorità comunale potrà permettere che le acque luride e le materie fecali vengano provvisoriamente immesse, con le modalità entro i limiti stabiliti dalla Legge 10.05.76, n. 319, successive modifiche ed integrazioni e relative norme di attuazione, in altri recapiti nel pieno rispetto anche dell'apposita normativa regionale ed in particolare del Piano Regionale per il Risanamento delle Acque di cui all'art. 8 della Legge 10.05.76 n. 319.

ART. 4 - ALLACCIAMENTI PARZIALI

Nel caso in cui non sia possibile allacciare l'intero stabile al canale di fognatura, l'Autorità Comunale potrà permettere che l'allacciamento sia limitato ad una parte dello stabile stesso, consentendo per il resto l'uso provvisorio di pozzi neri a tenuta fino a che sia reso possibile l'allacciamento anche per questo.

ART. 5 - SMALTIMENTI PROVVISORI DELLE ACQUE NERE

Quando non sussiste la possibilità di allacciamento alla pubblica fognatura, il Sindaco può consentire che le acque luride siano scaricate in canali pubblici, privati o disperse sul suolo o nel sottosuolo, previo eventuale trattamento, od immesse in pozzi neri stagni.

In questi casi devono essere rispettate le direttive statali di cui alla delibera del Comitato dei Ministri del 04.02.1977, nonché quelle regionali (Piano Regionale di Risanamento delle Acque).

Il Comune si riserva la facoltà di ordinare la modifica, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, delle modalità di effettuazione dello scarico.

ART. 6 - SMALTIMENTO PROVVISORIO DEI PLUVIALI

Per le nuove costruzioni che erigeranno in fregio a strade non servite da condotti di fognatura né provviste di colatore stradale e che non possono scaricare in corsi d'acqua vicini, l'Autorità comunale potrà concedere che le acque di pioggia dei tetti e dei cortili, escluse assolutamente le acque lorde e lordabili, vengano disperse mediante regolari condutture su circostante terreno, da determinarsi esattamente nel progetto di fabbrica, il cui suolo non sia sistemato né già vincolato per altri scarichi ma atto ad assorbire naturalmente i pluviali che vi defluiscono e come tale sia mantenuto.

ART. 7 - REVOCA DEGLI SCARICHI

Non appena vengono costruiti i collettori stradali, gli scarichi provvisori di cui ai precedenti artt. 3 - 4 - 5 e 6 devono essere eliminati mediante allacciamento ai collettori medesimi.

ART. 8 - AVVISO PER ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA

Prima che venga ultimata la costruzione dei singoli tronchi dei canali di fognatura, il Sindaco ne darà avviso per iscritto ai proprietari di tutti gli stabili che dovranno esservi allacciati a tenore dell'art. 1 stabilendo il termine entro cui devono essere presentate le relative domande di Nulla-Osta.

L'avviso verrà notificato singolarmente per ogni stabile a mezzo del Messo Civico. Il Sindaco emetterà l'avviso di cui sopra anche per gli allacciamenti in reti fognarie già realizzate.

ART. 9 - TERMINE PER L'ALLACCIAMENTO DEI FABBRICATI PREESISTENTI

I proprietari degli stabili preesistenti al tronco di fognatura cui deve essere eseguito l'allacciamento dovranno, entro il termine di sei mesi dalla notifica dell'avviso di cui al precedente art. 8, aver provveduto a loro cura e spesa, alla soppressione di eventuali scarichi abusivi provvedendo alla sistemazione della canalizzazione interna ed all'allacciamento di quest'ultima alla fognatura stradale ai sensi del presente Regolamento.

ART. 10

Le opere in sede stradale per allacciare ai condotti gli scarichi di uno stabile, verranno sempre eseguite direttamente dal Comune o tramite Ditta convenzionata con il Comune stesso, previa formale domanda scritta da parte del proprietario dello stabile e previo anticipo delle quote fisse come all'articolo seguente.

ART. 11 - SPESE PER OPERE DI ALLACCIAMENTO

Per le opere in sede stradale, di cui al precedente articolo, è stabilita una quota anticipata fissa a carico del proprietario dello stabile allacciato, nella misura stabilita con apposito atto deliberativo del Consiglio Comunale, salvo il disposto dell'articolo 20.

L'onere di cui al presente articolo non si applica nei casi di scarichi già regolarmente allacciati alla fognatura preesistente e soggetta ad essere sostituita con la nuova, purché l'allacciamento sia stato autorizzato con Nulla-Osta riguardante l'immissione di tutte le acque reflue (nere, bionde e/o meteoriche).

In caso contrario le spese per la realizzazione delle opere in sede stradale fanno carico al proprietario.

ART. 12 - RIPARAZIONI DELLE TUBAZIONI PER GLI ALLACCIAMENTI

Tutte le riparazioni o, più in generale, gli interventi necessari per garantire il buon funzionamento degli allacciamenti ai collettori stradali, devono essere eseguiti direttamente dal Comune, e/o tramite ditta convenzionata con il Comune stesso, di propria iniziativa o su domanda degli interessati.

Qualora i danni siano dovuti a rottura, manomissione o cattivo uso di manufatti, le relative spese sono poste a carico dei responsabili.

ART. 13 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTI DELLE RIPARAZIONI A CARICO DEGLI UTENTI

La liquidazione delle spese e compensi di visita, nel caso in cui siano dovuti dal proprietario ai sensi dell'articolo precedente, viene fatta dall'Ufficio Servizi Tecnici e di Manutenzione, coll'intervento dell'interessato ove ne faccia richiesta in tempo utile, e gli viene notificata per iscritto.

L'interessato potrà, entro il perentorio termine di giorni quindici dalla notifica della liquidazione, far pervenire per iscritto al protocollo del Comune le sue osservazioni od eccezioni in proposito.

Trascorso tale termine senza che siano pervenute eccezioni, la liquidazione diventerà definitiva e dovrà eseguirsi il pagamento al Comune.

Il proprietario dello stabile, prima che le opere siano iniziate, dovrà versare al Comune, la somma che da questo gli verrà richiesta a titolo di anticipo della spesa che presumibilmente potrà risultare a suo carico, salva la liquidazione finale come sopra.

ART. 14 - PROPRIETÀ DELLE TUBAZIONI

Tutti i manufatti fognali collocati in sede di marciapiede e stradale, sono di proprietà comunale anche se costruiti da privati.

ART. 15 - PRESCRIZIONI TECNICHE E COSTRUTTIVE

I manufatti e le condotte per gli allacciamenti delle acque nere e meteoriche devono essere sempre realizzati con l'impiego di materiali idonei resistenti alle corrosioni ed all'usura, rinforzati da eventuali rinfranchi e calottature, in rapporto alla profondità ed alle sollecitazioni prevedibili dovute ai carichi stradali.

Le immissioni nelle condotte stradali devono essere fatte tramite gli imbocchi già predisposti sulle condotte medesime a cura dell'Amministrazione Comunale. In caso contrario l'immissione deve

essere eseguita con l'impiego dei pezzi speciali, come previsto al precedente art. 10.

Per ogni scarico di acque bianche o nere deve essere previsto un allacciamento separato con relativo pozzetto di ispezione, fatta eccezione per casi particolari.

I pozzetti, allo scopo di evitare interferenze con gli altri servizi sotterranei, non devono mai sporgere oltre 50 cm dalla facciata e la tubazione per l'allacciamento deve scendere verticalmente, in corrispondenza del pozzetto di ispezione, a profondità sufficiente per sottopassare tutti gli altri servizi.

Di norma i diametri delle colonne verticali delle acque nere e bianche non devono superare i 12-15 cm, tenuto conto che le tubazioni di allacciamento al collettore stradale hanno generalmente diametri di 15 cm.

In ogni caso il trattamento di disinfezione deve essere sempre previsto ed adottato per gli scarichi provenienti da ospedali e case di cura.

Non è ammessa la costruzione di condutture per allacciamenti alla fognatura secondo tracciati paralleli alle facciate degli stabili prospicienti la pubblica via, al fine di evitare ogni dannosa interferenza con altri pubblici servizi collocati nel sottosuolo.

I pluviali devono essere incassati nella facciata prospiciente la pubblica via per la parte compresa fra il piano stradale ed il solaio del primo piano al fine di evitare intralci, danni e rotture ai pluviali stessi.

ART. 16 - ANTICIPAZIONI DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO

Nel caso di soppressione di una tomba stradale o della sua trasformazione il canale di fognatura o nel caso di sistemazione di una strada, il Comune potrà provvedere all'esecuzione immediata delle opere in sede stradale per la costruzione, il riordino degli scarichi privati, secondo le prescrizioni regolamentari.

A richiesta dell'Ufficio Servizi Tecnici e di Manutenzione Municipale, i proprietari dovranno fornire le indicazioni relative a tutti gli scarichi esistenti, nonché quelle necessarie per predisporre dei nuovi in relazione alla futura canalizzazione interna dei loro stabili. Solo di tali scarichi

così predisposti i proprietari potranno approfittare nel definitivo assetto della fognatura negli stabili stessi.

Il rifiuto o l'omissione di fornire le indicazioni di cui sopra, oltre a rendere applicabili le penalità della legge urbanistica 17.08.1942, n. 1150, daranno al Comune la facoltà di provvedere d'ufficio alle opere di allacciamento degli scarichi, ponendo a carico dei proprietari, che dovranno rimborsargliela, ogni spesa che il Comune incontrerà a causa della mancanza di dette indicazioni con le modalità di cui all'art. 11.

ART. 17 - IMMISSIONE DURANTE LA COSTRUZIONE DELLE FABBRICHE

Ad evitare l'inquinamento del suolo sul quale si voglia innalzare una fabbrica, l'Amministrazione Comunale permetterà l'uso di una o più immissioni nella fognatura stradale, ove esiste, a scarico provvisorio delle latrine per gli operai addetti alla costruzione; i condotti per tale scarico provvisorio dovranno essere scelti a cura del proprietario dello stabile tra quelli destinati a servire in modo definitivo al fabbricato e verranno eseguiti dal Comune per i tratti in sede stradale, salvo l'esazione della quota fissa stabilita dall'art. 11. Il proprietario dovrà allacciarvi le latrine prima dell'inizio della costruzione dei piani fuori terra. Per la scelta degli scarichi il proprietario dello stabile dovrà fornire in tempo utile all'Ufficio Tecnico Comunale le necessarie indicazioni, salvo sempre il rimborso della spesa sostenuta per la costruzione dell'allacciamento predisposto all'atto dell'esecuzione del collettore.

ART. 18 - COSTRUZIONE E MODIFICAZIONE DI FOGNATURE PRIVATE

Al fine della costruzione e della modificazione di fognature interne ai lotti di proprietà e degli allacciamenti alla fognatura comunale, va richiesta il Nulla Osta al Sindaco che, sentiti i competenti Uffici Tecnici ed il Settore d'Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale, lo rilascia quando risulti, da apposito progetto esecutivo particolareggiato, previsto dall'art. 28, l'ottemperanza alle disposizioni del presente regolamento e di quello edilizio.

La richiesta del Nulla Osta deve essere separata dalla domanda di Concessione Edilizia.

ART. 19 - DOCCIONI DI FACCIATA

I doccioni delle fronti delle case verso la pubblica via, devono di regola essere allacciati direttamente alla fogna stradale e senza sifone.

I doccioni dovranno essere di sezione sufficiente, ma di diametro interno non maggiore di cm. 12, ed in numero non inferiore ad uno per ogni 60 metri quadrati di tetto misurato in proiezione orizzontale.
E' vietato introdurre in questi doccioni alcun altro scarico all'infuori dell'acqua di pioggia provenienti dal tetto.

ART. 20 - INCASSATURA

Fermo quanto è in proposito disposto dal Regolamento Edilizio vigente, i condotti di cui al precedente art. non devono sporgere neppure al disotto del piano stradale e fino alla profondità di m. 1 dalla linea di confine colla proprietà comunale; quindi, occorrendo, dovranno essere incassati nel muro.

Nelle case preesistenti alla fognatura tale incassatura, ove occorra, dovrà essere eseguita a cura e spese del proprietario, contemporaneamente all'esecuzione delle opere di allacciamento alla fogna stradale. Ove il proprietario non adempia a tale obbligo in tempo utile, l'opera verrà eseguita d'Ufficio dall'Amministrazione Comunale, sempre però a tutto carico del proprietario stesso che dovrà rimborsare le spese incontrate dal Comune in base alla liquidazione dell'Ufficio Comunale, secondo le norme dell'articolo 13.

ART. 21 - SPESE DI ALLACCIAMENTO

Saranno a carico del Comune le opere in sede stradale per lo scarico nella fognatura dei doccioni della facciata di una casa prospiciente la via pubblica, qualora tali doccioni fossero preesistenti alla fognatura stessa, servissero esclusivamente allo scarico di acque pluviali e si trovassero precedentemente allacciati al tombino stradale o ad altro condotto pubblico sotterraneo in sede stradale. In ogni altro caso dovrà corrisponderci la quota di cui all'art. 11.

ART. 22 - PLUVIALI INTERNI

Nelle condotte delle acque pluviali interne non potranno essere immessi gli scarichi dei bagni e degli acquai di cucina.

ART. 23 - SCARICHI VIETATI

E' assolutamente vietato immettere nella fognatura spazzature, ceneri e corpi solidi, nonché qualsiasi sostanza che possa in qualunque modo danneggiare i manufatti.

Il proprietario dello stabile è responsabile verso il Comune dei danni causati dalla trasgressione al presente disposto ed è tenuto al rimborso delle spese di riparazione, a tenore degli artt. 12 e 13.

ART. 24 - SCARICHI DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Le immissioni degli scarichi da insediamenti produttivi nella pubblica fognatura devono essere soggette alle seguenti prescrizioni, oltre a quelle che, caso per caso, l'Autorità Comunale riterrà di imporre:

- a) gli scarichi da insediamenti produttivi devono essere allacciati alla pubblica fognatura con tubazioni distinte da tutte le altre e devono essere dotati di un pozzetto ubicato su terreno comunale, immediatamente all'esterno della proprietà privata, idoneo alle ispezioni ed ai prelievi delle acque di scarico;
- b) l'insediamento produttivo può essere allacciato alla fognatura anche se la medesima è priva di impianto di depurazione; in tal caso dovrà attenersi comunque alla Legge 319/76 e successive modifiche ed al Piano Regionale di Risanamento delle Acque.

Dopo l'entrata in funzione dell'Impianto di Depurazione, il Comune emanerà una adeguata normativa per le acque degli scarichi degli Insediamenti Produttivi che dovranno essere compatibili con l'impianto di depurazione medesimo.

In ogni caso non possono essere scaricate nella pubblica fognatura:

- 1) sostanze infiammabili ed esplosive
 - 2) sostanze che sviluppano gas o vapori tossici
 - 3) sostanze che possono danneggiare i collettori e gli impianti
 - 4) sostanze radioattive
 - 5) sostanze che possono ostacolare i processi di depurazione
 - 6) acque di scarico con temperatura superiore ai 35°C;
- c) Il titolare dello scarico proveniente dall'Insediamento Produttivo è responsabile verso il Comune e verso terzi di qualsiasi danno arrecato a persone e cose in conseguenza delle sostanze scaricate.

ART. 25

Le norme di cui al precedente articolo sono applicabili anche nei confronti di scarichi prodotti da attività rispondenti alle prestazioni di servizi, così come definite dalla Legge 10.05.76 n. 319 e successive integrazioni e anche se i medesimi sono assimilati ai civili.

ART. 26 - STRADE PRIVATE

Alle disposizioni del presente regolamento sono soggetti anche gli stabili lungo le strade private, e queste verranno considerate come cortili comuni agli stabili stessi. I proprietari degli stabili fronteggianti le strade stesse dovranno provvedere, nei termini stabiliti dall'art. 9, alla costruzione della fognatura nella strada privata stessa, indispensabile per allacciare gli scarichi alla fognatura pubblica.

Ove i proprietari interessati non vi provvedano nei termini prescritti dall'articolo 9, sarà in facoltà del Comune di provvedere per l'esecuzione dell'opera, ponendo a carico dei proprietari degli stabili, in tutto o in parte prospicienti la strada stessa, tutte le spese relative, comprese le visite tecniche e le spese per la direzione dei lavori, in proporzione dei rispettivi fronti.

Queste spese dovranno essere rimborsate colle stesse norme dell'art. 13.

ART. 27 - PRESCRIZIONI EDILIZIE

Le opere per la canalizzazione interna di uno stabile si considerano opere edilizie soggette alle disposizioni del Regolamento Edilizio.

ART. 28 - PROGETTO PER LA COSTRUZIONE O MODIFICA DELLE FOGNATURE PRIVATE

Prima della costruzione o modifica degli impianti di fognatura privati, devono essere presentati al Comune i seguenti documenti in triplice copia:

- a) planimetria generale del lotto da servire, in scala 1:1000;
- b) pianta della rete in scala 1:100, in cui siano indicati i condotti, nonché i manufatti e gli impianti speciali esistenti (separatori, impianti di chiarificazione e pretrattamento, depuratori, ecc.);
- c) profilo dei condotti, in scala 1:100, in cui siano indicati in particolare: le quote del terreno, delle cantine, dei condotti, sezioni e pendenze dei condotti, dei pozzetti, dei manufatti, ecc. ed i punti terminali, pure quotati, delle reti fognarie;

- d) area complessiva della proprietà, in mq.;
- e) area coperta e sistemata a cortile , in mq.;
- f) volumetria dell'immobile, espressa in mc.;
- g) localizzazione dell'eventuale pozzo di emungimento dell'acqua di falda.

La documentazione di cui sopra deve essere allegata ad una domanda specifica, resa in carta legale, da presentarsi contemporaneamente alla richiesta di Concessione Edilizia nel caso si tratti di nuova costruzione e/o di ampliamento di edifici già esistenti. Nel caso invece si tratti di sola modifica della rete fognaria privata, con l'esclusione quindi di richiesta di concessione edilizia, la domanda completa degli elaborati dovrà essere presentata la fine dell'ottenimento dell'autorizzazione comunale prescritta e/o del Nulla Osta di allacciamento alla rete fognaria pubblica.

ART. 29 - DOMANDA DI ALLACCIAMENTO DEGLI SCARICHI DI EDIFICI ESISTENTI

Gli scarichi di edifici esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento, vengono autorizzati ad allacciarsi al servizio di fognatura su presentazione della sola domanda di Nulla Osta, redatta in carta legale e debitamente firmata dal richiedente.

A tale domanda dovrà essere allegata la ricevuta attestante l'avvenuto versamento, alla Tesoreria Comunale - Banca del Friuli, di un contributo una-tantum il cui ammontare sarà annualmente stabilito con deliberazione della Giunta Municipale, per ogni singolo scarico.

Il contributo una-tantum di cui sopra, s'intende versato per le spese che l'Amministrazione Comunale affronterà per l'ispezione con telecamera della rete fognaria interna alla proprietà del richiedente.

ART. 30 - FOGNATURA INTERNA

Gli Edifici con facciate prospicienti cortili o giardini devono essere allacciati mediante unica tubazione alla fognatura stradale salvo casi speciali.

Pertanto le diverse colonne verticali di scarico delle acque bianche e nere devono essere collegate tramite rete interna, alla tubazione in uscita dotata di idoneo pozzetto, a doppio chiusino, per l'ispezione ubicato entro la proprietà privata.

Un altro pozzetto per l'ispezione deve essere collocato sulla tubazione di allacciamento in sede stradale o di marciapiede.

Al piede delle colonne verticali e nei punti d'incrocio della rete interna devono essere sempre previsti idonei pozzetti di ispezione, con fondo sagomato per impedire il deposito di materiali.

Le acque piovane devono essere immesse nella rete interna a valle delle fosse settiche eventualmente esistenti. In casi particolari l'Autorità Comunale può permettere lo scarico separato delle acque meteoriche in corsi d'acqua o canalizzazioni ad essi confluenti.

Le caditoie per la raccolta delle acque meteoriche dai cortili e le pilette per la raccolta delle acque dagli ambienti siti al piano terra, devono essere muniti di interruzione idraulica. Le caditoie devono inoltre essere dotate di vaschetta per la trattenuta dei materiali grossolani.

Le tubazioni interne ed il collettore in uscita non devono avere pendenze inferiori all'1% e diametri superiori a 20 cm.

Qualora il diametro della tubazione in uscita dovesse essere, per ragioni idrauliche, superiore a tale limite si potrà passare al diametro prefissato di 20 cm. all'uscita del pozzetto di ispezione, tenuto conto che generalmente la tubazione di allacciamento al collettore stradale può essere posta in opera con pendenze superiori a quelle delle canalizzazioni interne.

Il Comune potrà richiedere, a proprio insindacabile giudizio, i calcoli idraulici per il ridimensionamento delle condutture quando le aree private da servire sono di notevoli dimensioni. Potranno essere autorizzati allacciamenti alla fognatura pubblica anche con diametri superiori al limite predetto, qualora se ne dimostri la necessità con idonei calcoli idraulici.

Tutti i materiali impiegati per la costruzione delle canalizzazioni interne devono presentare adeguata resistenza all'abrasione ed inoltre assicurare la perfetta impermeabilità dei vari manufatti.

Le canalizzazioni interne devono presentare sempre tracciati rettilinei ed ogni cambiamento di direzione deve essere realizzato con l'interposizione di pozzetti a fondo sagomato di idonee dimensioni per l'esecuzione delle operazioni di pulizia delle condotte.

La ventilazione delle reti interne potrà essere assicurata attraverso le colonne verticali di scarico.

ART. 31 - SCARICHI SOTTERRANEI

Nessuno degli apparecchi di scarico della fognatura interna degli stabili, ivi compresi i pozzetti dei cortili e gli altri spazi privati, dovrà avere la bocca di immissione ad un livello inferiore al piano stradale; a richiesta del proprietario dell'immobile, il Comune potrà concedere l'uso di scarichi con bocca di immissione a livello inferiore al piano stradale, purché in tal caso vengano adottati tutti gli opportuni provvedimenti atti ad evitare la fuoriuscita delle acque in conseguenza di funzionamento in carico del condotto nel quale avviene l'immissione e della rete di fognatura interna dello stabile; gli impianti conseguenti dovranno essere sempre funzionanti e facilmente ispezionabili.

I danni che potessero derivare agli immobili ed a terzi per effetto dell'esistenza di scarichi a livello inferiore al piano stradale saranno comunque a carico del proprietario dello stabile.

ART. 32 - VISITA TECNICA

Per gli stabili di nuova costruzione, la canalizzazione interna dovrà essere ultimata e constatata regolare dall'Ufficio Comunale prima della occupazione.

Per la canalizzazione di fabbricati già esistenti di dovrà fare speciale domanda scritta al Sindaco entro trenta giorni dalla ultimazione delle opere relative, per ottenere la visita di verifica.

Alla visita dovrà presenziare il proprietario od il suo tecnico con il personale operaio necessario i quali dovranno prestarsi in tutto quanto occorre per la verifica a richiesta dei funzionari municipali incaricati.

La visita si limita alla constatazione della regolare esecuzione delle opere in relazione al presente Regolamento, alla loro conformità al progetto approvato, nonché alla presunzione di buon funzionamento; ma da ciò non deriverà al Comune alcuna responsabilità.

In ogni caso, mancando la domanda speciale, si procederà a visita d'ufficio per la verifica delle opere che si dovevano eseguire secondo progetto.

Quando la visita avesse dato luogo ad ingiunzioni per l'esecuzione di opere occorrenti alla regolarità della canalizzazione oppure non avesse potuto avere effetto per cause imputabili al proprietario, andranno considerate come visite tecniche straordinarie tutte quelle da farsi successivamente alla prima per la constatazione delle opere stesse ed il proprietario dovrà pagare L. 5.000= per ciascuna visita successiva alla prima a titolo di rimborso delle relative spese.

ART. 33 - LIMITE DELLA CONCESSIONE DI SCARICO

La concessione di scarico nella pubblica fognatura si limita allo stabile per il quale venne richiesta o per quella consistenza di esso che risulta dei tipi depositati presso il Municipio.

Non potranno quindi allacciarsi altre parti degli stabili stessi e tantomeno di stabili contigui, ancorché della stessa proprietà, senza aver prima ottenuto speciale permesso dell'Autorità Comunale.

ART. 34 - PAGAMENTO DELLE SPESE DI ALLACCIAMENTO E DI SCARICO

Al pagamento della somma di cui all'art. 11, il richiedente provvederà tramite versamento al Tesoriere del Comune.

In caso di mancato pagamento della somma a conguaglio da parte dell'interessato, si procederà in via ingiunzionale con la procedura speciale stabilita dal T.U. 14.04.1910, n. 649.

ART. 35

E' riservata al Comune l'applicazione del contributo di miglioria e quello della tassa di occupazione del sottosuolo conforme alle norme stabilite dal T.U. Finanza Locale approvato con R.D. 14.09.1931, n. 1175.

Per il Servizio di Fognatura e di Depurazione, quest'ultimo non appena la rete fognaria sarà provvista, delle acque di scarico provenienti sia da Insediamenti Civili che Produttivi, è dovuto al Comune il pagamento del canone o tariffa nella misura stabilita dalla legislazione vigente.

Il pagamento del canone o tariffa di cui sopra può essere effettuato tramite il servizio dei conti correnti postali o il servizio bancario o altro sistema

Gli inadempienti saranno perseguiti a norma di legge.

ART. 36 - DEROGHE

E' riservata la facoltà alla Giunta Municipale, per circostanze eccezionali, di dare prescrizioni speciali anche a parziale deroga delle presenti disposizioni, che non siano comunque in contrasto con le vigenti leggi e regolamenti generali dello Stato e della Regione, sentito il parere dell'U.S.L. n. 11.

ART. 37

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni municipali, non conformi a quelle contenute nel presente Regolamento.

ART. 38

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono disciplinate dagli artt. 106 e segg. del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale approvato con R.D. 03.03.1934, n. 383, con le modifiche di cui all'art. 9 della Legge 09.06.1947, n. 530; devono pure essere tenute presenti le disposizioni dell'art. 41 della Legge Urbanistica 17.08.1942 n. 1150, dell'art. 650 - Cod. Pen. e dell'art. 17 del T.U. delle Leggi di P.S. approvato con R.D. 16.06.1931, n. 773, delle Norme stabilite dalla Legge 10.05.76, n. 319 e successive modificazione ed integrazioni.

ART. 39

Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data della sua approvazione.

a cura della Segreteria Generale
Marzia Vianello
data di aggiornamento: 28.09.2005